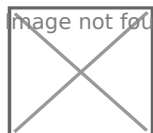


Giurisprudenza

Quando l'indicazione d'origine di un prodotto è d'obbligo

17 Dicembre 2007

Delineati dalla Corte di Giustizia i criteri guida che disciplinano la corretta applicazione delle norme antidumping



Nel caso di specie una società costituita nel Regno Unito aveva importato in questo Stato prodotti allegando una serie di dichiarazioni che indicavano quale origine la Turchia dove erano stati assemblati. La Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 13 dicembre (causa C-372/06), ha delineato una serie di criteri guida per la corretta applicazione delle norme antidumping. In particolare, nel caso di specie una società costituita nel Regno Unito aveva importato in questo Stato prodotti le cui dichiarazioni di importazioni indicavano quale origine la Turchia in quanto assemblati in detto Stato. Le autorità doganali ritenevano che le condizioni relative all'assemblaggio portassero a considerare gli stessi originari della Cina o della Corea, Paesi destinatari delle misure antidumping previste dal regolamento n. 2584/98.

I termini della questione pregiudiziale

La questione pregiudiziale principale posta innanzi la Corte europea riguarda la compatibilità delle disposizioni contenute nell'allegato 11 del regolamento 2584/98, con quanto previsto dall'articolo 24 del codice doganale comunitario. La prima norma dispone che, affinché venga considerato quale Paese di origine quello dove è stato compiuto l'assemblaggio occorre che il valore acquisito in conseguenza delle operazioni di montaggio e incorporazione dei pezzi originari costituisca almeno il 45 per cento del prezzo franco fabbrica dei prodotti stessi. Secondo quanto indicato nell'articolo 24 del codice doganale, invece, una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria di quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del

processo di fabbricazione.

La valutazione dei giudici

In merito, i giudici europei rilevano che, in realtà, non sussiste incompatibilità tra le norme in esame, in quanto il criterio del valore aggiunto individuato dal regolamento 2454/93, rientra nell'ambito della discrezionalità attribuita alla Commissione che, per garantire la certezza del diritto, provvede a individuare un criterio sussidiario laddove ci si trovi di fronte a situazioni in cui i criteri di ordine tecnico si dimostrino insufficienti per determinare l'origine della merce. La Corte ha, inoltre, chiarito che, per procedere al calcolo del valore aggiunto durante la fase di fabbricazione dei prodotti, l'origine non preferenziale di un componente distinto non deve essere determinata separatamente.

Il rischio di comportamenti elusivi

Sotto il profilo giuridico non è possibile equiparare la situazione dei prodotti provenienti dalle strutture di produzione del fornitore rispetto alla situazione di quelli acquistati presso un altro fornitore in quanto mentre la transazione commerciale presso un soggetto terzo consente di individuare con precisione il momento in cui viene acquisita la qualità di prodotto finito, nonché il luogo e quindi l'origine del prodotto stesso, nel caso di strutture di produzione del fornitore, l'individuazione di tali elementi sarebbero lasciati alla discrezionalità del produttore. Ciò potrebbe generare comportamenti elusivi, volti alla creazione di un soggetto terzo incaricato dell'assemblaggio al fine di dar luogo all'apparenza di un acquisto del bene presso il terzo. Nell'ambito della causa posta dinanzi ai giudici europei, inoltre, particolare rilevanza assumono le disposizioni contenute nell'accordo di associazione Cee-Turchia promosso per rafforzare le relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti. Nell'ambito di tale accordo sono previste varie misure in materia di *dumping*, con riferimento alle quali il giudice del rinvio chiede, da un lato, se le stesse abbiano effetto diretto dinanzi ai giudici nazionali e quindi, consentano ai singoli operatori di far valere la loro violazione per opporsi al pagamento di dazi antidumping di norma esigibili, e dall'altro, se le informazioni che le parti contraenti devono fornire al comitato misto dell'unione doganale sono soggette alla diffusione nei confronti degli altri operatori.

Il valore dei precedenti di giurisprudenza

In proposito, la Corte ricorda che, per giurisprudenza costante, si ritiene che le disposizioni concluse dalla Comunità con Paesi terzi devono essere considerate dotate di effetto diretto qualora la stessa individui un obbligo chiaro e preciso il cui adempimento non richiede l'emanazione di un ulteriore atto. Nel caso di specie, quindi, laddove ci si limita a invitare le parti contraenti a coordinare la loro azione mediante scambi di informazioni e consultazioni, non è possibile rinvenire

alcun obbligo preciso, di conseguenza, non può esser riconosciuto alcun effetto diretto. Di contro, le disposizioni che pongono a carico delle autorità dello Stato d'importazione l'obbligo di chiedere all'importatore l'indicazione dell'origine del prodotto, si esplica in un obbligo chiaro e preciso a cui occorre riconoscere un effetto diretto per cui i privati a cui sono rivolte le disposizioni hanno il diritto di avvalersene di fronte ai giudici degli Stati membri. Infine, con riferimento alla diffusione delle informazioni, i giudici europei, pur riconoscendo il diritto degli operatori di essere informati preventivamente sulle misure antidumping alle quali possono essere soggetti, chiariscono che ciò non implica la pubblicità relativa alle formalità istituite solo nell'interesse delle parti contraenti.

di

Maria Ingraffia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/quando-lindicazione-dorigine-prodotto-e-dobbligo>